



FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI
onlus

STATUTO

Ninfa, 24 novembre 2008

*La Carta di Ninfa sulla biodiversità
Area rinaturalizzata di Pantanello, 6 novembre 2010*

1. gennaio 2011

INDICE

2011. Un anno impegnativo anche per la Fondazione pag. 5

**OPERARE SECONDO LE FINALITA'
DELLO STATUTO IN COLLABORAZIONE
CON ALTRI SOGGETTI
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
AL TERRITORIO PONTINO E LEPINO**

Gabriele Panizzi

Presidente Fondazione Roffredo Caetani

STATUTO

pag. 7

GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

pag. 21

LE PALUDI PONTINE

pag. 23

*delineate da Cornelio Meyer et novamente
intagliate da Gio. Bat. Falda 1678*

LA CARTA DI NINEA

pag. 25

*La tutela della biodiversità come parte integrante dei
processi di trasformazione del territorio, dell'ambiente
e del paesaggio*

*2011. Un anno impegnativo anche per
la Fondazione*

**OPERARE SECONDO LE FINALITÀ
DELLO STATUTO
IN COLLABORAZIONE CON ALTRI
SOGGETTI CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL TERRITORIO
PONTINO E LEPINO**

Ripubblichiamo lo Statuto della Fondazione Roffredo Caetani al fine di concorrere a diffondere e approfondire la conoscenza della Fondazione attraverso le finalità enunciate negli articoli 2 (*Attività istituzionali*) e 3 (*Altre attività*) e la sottolineatura di attività condotte nel corso dell'anno. Il fascicolo contiene, altresì, il nuovo assetto degli organi della Fondazione.

Lo Statuto, approvato dal Consiglio Generale della Fondazione il 24 novembre 2008, sostituisce le precedenti versioni, la prima delle quali risale all'atto della istituzione della Fondazione (14 luglio 1972), voluta da Lelia Caetani, figlia di Roffredo.

Insieme allo Statuto, figura *“la Carta di Ninfa” sulla tutela della biodiversità come parte integrante dei processi di trasformazione del territorio, dell'ambiente e del paesaggio.*

Detta *Carta* è stata elaborata a seguito della *giornata per la biodiversità* svoltasi nell'area rinaturalizzata di Pantanello, nel Monumento Naturale “Giardino di Ninfa”, il 6 novembre 2010, su iniziativa, oltre che della Fondazione Roffredo Caetani, del Fondo Ambiente Italiano/FAI, di Italia Nostra, della Lega Italiana Protezione Uccelli/LIPU, del World Wildlife Fund/WWF e del Consorzio Bonifica Agro Pontino/CBAP.

La collaborazione tra Fondazione, FAI, Italia Nostra, LIPU, WWF e CBAP avviene con riferimento a quanto lo Statuto stabilisce agli articoli 4 e 8.1.b.

La *Carta* è preceduta dalla *mappa delle paludi pontine delineate* da Cornelio Meyer nel 1678, al fine di sottolineare l'attenzione che la Fondazione dedica all'ambiente e al paesaggio nel territorio pontino e lepino.

La Fondazione è consapevole che il perseguimento delle finalità statutarie, con particolare riferimento agli obiettivi di *tutela e valorizzazione storica, archeologica, artistica e ambientale, di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*, può conseguire risultati positivi se le azioni condotte non si limitano agli ambiti particolari del Monumento Naturale e del Castello di Sermoneta che, tuttavia, costituiscono, insieme al complesso di Tor Tre Ponti, i suoi pilastri fondamentali, ma si riferiscono al più ampio territorio nel quale detti pilastri si inseriscono: quello pontino e lepino.

La Fondazione auspica, pertanto, di proseguire, nei modi stabiliti dallo Statuto all'articolo 4, nella collaborazione con altri soggetti, in particolare con quelli istituzionali territoriali regionali e provinciali.

Alcuni *protocolli di intesa* sono stati già stipulati (con la Regione Lazio e la Provincia di Latina; con il Comune di Sermoneta, il Comune di Latina e il Comune di Cisterna di Latina; con il Campus Internazionale di Musica; con il WWF; con la "Sapienza" Università di Roma, Dipartimento Scienza e Tecnica Informazione e Comunicazione; con la "Sapienza" Università di Roma, Scuola Specializzazione Beni Architettonici e Paesaggio, l'Istituto Storico Germanico di Roma e la Johannes Gutenberg Universität Mainz) e altri la Fondazione intende stipularne con soggetti istituzionali e non, al fine di sviluppare insieme azioni per l'attuazione delle proprie finalità statutarie.

Nelle fasi critiche della vita economica, sociale e culturale, come è quella che stiamo attraversando, il riferimento ai principi fondativi e il tentativo di sviluppare azioni sinergiche attraverso relazioni con altri soggetti costituiscono modalità operative alle quali la Fondazione intende riferirsi, non dimenticando quanto è scritto nel proprio emblema: *non confunditur*.

Gabriele Panizzi
Presidente Fondazione Roffredo Caetani

Latina, Tor Tre Ponti, 1. gennaio 2011



FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI
onlus

STATUTO

Articolo 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SIMBOLO, SEDE E DURATA

1. La Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta, d'ora in avanti "Fondazione", è stata costituita il 14 luglio 1972 dalla Principessa Lelia Caetani per onorare e perpetuare la memoria del suo grande Casato e per continuare il lavoro sociale ed educativo iniziato nel Castello di Sermoneta da suo padre, Roffredo Caetani, Duca di Sermoneta, e da sua madre Margherita Caetani.
2. Simbolo della Fondazione è una ellisse, posizionata verticalmente, entro la quale sono rappresentate onde stilizzate obliquamente parallele, dall'alto a sinistra al basso a destra; nel bordo in alto a destra della ellisse figura la scritta "Fondazione Roffredo Caetani" e nel bordo inferiore a sinistra la scritta "non confunditur".



3. Fintanto che sussistano i requisiti formali richiesti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, articolo 10., la Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo "onlus".
4. La Fondazione ha sede legale nel Castello di Sermoneta ed uffici nel Municipio del Giardino di Ninfa e nel complesso di Tor Tre Ponti.
5. La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 2 ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1. La Fondazione ha lo scopo di:
 - a. tutelare e valorizzare sotto l'aspetto storico, archeologico, artistico, ambientale, anche in relazione alle normative europea, nazionale e regionale che li riguardano, i complessi costituiti dal Castello di Sermoneta, dal Giardino e dalle storiche rovine di Ninfa, assicurandone il mantenimento, il potenziamento ed il restauro e la rigorosa applicazione delle suddette normative oltre che ai due complessi anche all'ambiente in cui sorgono;
 - b. concorrere alla tutela ed alla valorizzazione dell'oasi di protezione per la fauna nel comprensorio di Ninfa, sito nei Comuni di Norma, Cori e Sermoneta, istituita con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 27 marzo 1973, n. 399, e del territorio circostante;
 - c. concorrere alla tutela, alla valorizzazione ed al potenziamento del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa", istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 25 febbraio 2000, n. 125, del quale la Fondazione è proprietaria e soggetto gestore;
 - d. concorrere, altresì, alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, con riferimento, in particolare, al sito di importanza comunitaria compreso nell'oasi di cui alla precedente lettera b., istituito con deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 e successivo decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio del 25 marzo 2005;
 - e. favorire, nei modi e nei termini più idonei alla loro salvaguardia, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti, l'accesso del pubblico al Castello di Sermoneta ed al Monumento Naturale "Giardino di Ninfa" e promuovere in essi e, più in generale, nella provincia di Latina, attività culturali, artistiche, scientifiche nonché di istruzione ed educazione sociale, con particolare riferimento a:
 1. conservazione, valorizzazione e restauro dei beni culturali;
 2. salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e naturalistici;
 3. promozione nel Castello e nella provincia della musica orchestrale e da camera in memoria di Roffredo Caetani, musicista e compositore, e diffusione della sua opera in collaborazione con la Fondazione Camillo Caetani, che conserva nel suo archivio i manoscritti della sua musica;
 4. ogni altra iniziativa di carattere culturale, educativo e sociale con riferimento agli specifici campi di attività indicati nei punti precedenti, anche in collaborazione con la Fondazione Camillo Caetani, il Centro internazionale per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro ed altri enti ed organismi pubblici o privati, italiani o di altri Paesi non aventi fini di lucro.
2. Per il territorio pontino, in particolare, la Fondazione
 - a. opera perché siano preservati e valorizzati i segni della presenza plurisecolare del Casato Caetani e persegue la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la salvaguardia ed il recupero dei complessi edilizi di carattere storico e di quelli connessi alle attività agricole che testimoniano la vita del territorio pontino nel passato recente e remoto;
 - b. predilige attività che non aggravino la criticità del sistema acquifero dei Monti Lepini;
 - c. promuove la integrazione di diversi episodi a valenza storica, archeologica, culturale ed ambientale anche per il tramite di infrastrutture di mobilità ecocompatibili;
 - d. concorre alla utilizzazione dei complessi edilizi di rilevanti caratteristiche storiche ed architettoniche per attività culturali permanenti (musei, pinacoteche, biblioteche, archivi storici, auditorium, ...) e per altre attività compatibili con le finalità enunciate.

Articolo 3 **ALTRE ATTIVITA'**

1. Per il conseguimento dei fini istituzionali, la Fondazione potrà:
 - a. gestire e valorizzare le proprietà agricole e più in generale il proprio patrimonio;
 - b. realizzare e/o vendere pubblicazioni ed altri prodotti connessi od attinenti con i complessi monumentali e con le attività istituzionali;
 - c. acquisire donazioni, oblazioni e contributi finalizzati al perseguimento dei fini istituzionali;
 - d. organizzare e realizzare altre attività che possano considerarsi accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse, ovvero direttamente connesse.
2. La Fondazione non potrà, comunque, svolgere attività diverse da quelle accessorie o direttamente connesse ai fini istituzionali.

Articolo 4 **LA FONDAZIONE** **E I SOGGETTI ISTITUZIONALI**

1. La Fondazione, per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli, può stabilire relazioni con i soggetti istituzionali anche territoriali della provincia di Latina e con la Regione Lazio attraverso protocolli di intesa e relativi disciplinari ed altri strumenti idonei per avvalersi delle opportunità consentite dalle normative generali e specifiche delle quali detti soggetti sono titolari.
2. La Fondazione, in accordo con i soggetti istituzionali di cui al precedente comma, può dar luogo ad organismi permanenti di consultazione, disciplinati da appositi regolamenti, per facilitare e rendere più efficaci le suddette relazioni.
3. La Fondazione può cooperare con altri soggetti, anche non istituzionali, con particolare riferimento ai soggetti gestori delle aree protette riconosciute nel territorio pontino, sulla base di precisi protocolli di intesa.
4. In ogni caso deve essere assicurata, oltre che il rispetto dello Statuto della Fondazione, la autonomia della stessa.

Articolo 5 **PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a. dal Castello di Sermoneta e dal complesso di Ninfa, nonché da altri beni immobili e mobili ad essa donati dalla fondatrice in sede di costituzione e quelli dalla medesima lasciati in forza del testamento pubblicato per atto notaio Staderini il 10 marzo 1977, Repertorio 823.739;
 - b. dai beni comunque acquisiti dalla Fondazione anche grazie ad atti di liberalità espressamente destinati ad incremento del patrimonio e da avanzi di gestione destinati allo stesso fine dal Consiglio Generale.

Articolo 6 **DESTINAZIONE DEGLI INTROITI**

1. Le rendite e gli introiti del patrimonio, i contributi e gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alla tutela, alla valorizzazione ed alla gestione dei complessi del Castello di Sermoneta e del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa", nonché alle attività statutarie ed istituzionali che potranno essere sovvenzionate anche da altre fonti.
2. E' vietata ogni diversa destinazione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi di riserva o di capitali.

Articolo 7 **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio Generale;
 - b. il Presidente;
 - c. il Comitato Direttivo;
 - d. il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 8

IL CONSIGLIO GENERALE

1. Sono componenti del Consiglio Generale:
 - a. di diritto per carica:
 - il Prefetto di Latina;
 - il Direttore dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro;
 - il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici competente per territorio;
 - b. per cooptazione del Consiglio medesimo, su indicazione dei seguenti soggetti:
 - Fondazione Camillo Caetani, due Consiglieri,
 - Fondazione Leone Caetani presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, un Consigliere,
 - un Consigliere indicato da ciascuno degli eventuali enti o associazioni istituiti o promossi dalla Fondazione per affiancare o sostenere le attività della Fondazione stessa o che, comunque, svolgano attività similari conformi alle finalità statutarie.
2. Il Consiglio Generale coopta, altresì, su proposta del Presidente, fino a diciotto persone, tra le quali rappresentanti di enti nazionali od internazionali, che possano validamente contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione.
3. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa il Segretario Generale della Fondazione.
4. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa, altresì, il vice Presidente della Consulta onoraria di cui al successivo articolo 18.
5. Un Consigliere che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio Generale viene dichiarato decaduto e sostituito nella prima riunione successiva del Consiglio stesso.

Articolo 9

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente e due vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Generale nel suo seno.
2. Le attribuzioni del Presidente in caso di vacanza, assenza od impedimento spettano ai vice Presidenti, in ordine di anzianità.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni. Può essere rieletto solo per un secondo mandato.

4. I Consiglieri che abbiano rivestito la carica di Presidente per il periodo massimo consentito possono essere rieletti dopo un periodo di interruzione di almeno cinque anni.

Articolo 10

IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e dai vice Presidenti del Consiglio Generale, che ricoprono la carica di Presidente e vice Presidente anche nel Comitato Direttivo, e da sei Consiglieri eletti dal Consiglio su proposta del Presidente.
2. Al Comitato Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Fondazione.
3. Un Consigliere che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Comitato Direttivo viene dichiarato decaduto e sostituito nella prima riunione successiva del Consiglio Generale.

Articolo 11

DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I componenti del Consiglio Generale nominati per cooptazione durano in carica cinque esercizi e possono essere confermati o rieletti solo per altri cinque esercizi.
2. I Consiglieri dopo dieci esercizi di carica possono essere rieletti se vi sia stata una interruzione di almeno cinque anni.
3. In via eccezionale e solo per casi specifici il Consiglio Generale potrà prolungare la durata delle cariche fino al termine massimo di cinque esercizi.
4. Le nomine del Consiglio Generale e le cariche avranno validità dal primo gennaio dell'anno successivo alla nomina per la durata di cinque esercizi.
5. In caso di vacanza della carica la nomina del nuovo Consigliere ha effetto immediato per un periodo di cinque esercizi, compreso quello di nomina.

Articolo 12

COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE

1. Il Consiglio Generale:
 - a. elegge il Presidente, i vice Presidenti, i componenti del Comitato Direttivo ed i revisori dei conti, coopta i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1.b, e, su proposta del Presidente, i propri componenti di cui all'articolo 8., comma 2.;
 - b. delibera entro il mese di novembre di ciascun anno il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno passato;
 - c. determina i campi di attività in cui operare per il conseguimento degli scopi statutari;
 - d. approva lo Statuto e le sue modificazioni secondo quanto stabilito al successivo articolo 23.
 - e. delibera lo scioglimento della Fondazione secondo quanto stabilito al successivo articolo 24;
 - f. provvede a quant'altro ad esso sottoposto dal Comitato Direttivo o dal Presidente in caso d'urgenza.

Articolo 13

COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo ha tutti gli altri poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio e delle attività della Fondazione.
2. Il Comitato Direttivo propone al Consiglio Generale le modificazioni allo Statuto.
3. Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario Generale della Fondazione, determina la durata del suo incarico ed il trattamento economico e può integrare le mansioni attribuitegli dall'articolo 16 del presente Statuto.

Articolo 14

POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo:
 - a. propone i componenti di cui all'articolo 8., comma 2. del Consiglio Generale ed i componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;
 - b. propone al Comitato Direttivo la nomina e la revoca del Segretario Generale della Fondazione e quanto altro disposto dall'articolo 13., comma 3..
 - c. convoca e presiede il Consiglio ed il Comitato, stabilendo gli argomenti da trattare nelle relative riunioni. Le riunioni di entrambi gli organi sono convocate con quindici giorni di anticipo rispetto alla data delle riunioni medesime;
 - d. dispone e controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato;
 - e. adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo al Comitato Direttivo nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento medesimo.
2. Il Presidente può delegare compiti e/o funzioni, in tutto o in parte, al Segretario Generale o a componenti del Comitato Direttivo.
3. Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

Articolo 15

RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

1. Il Consiglio Generale tiene di norma due riunioni ordinarie per ogni anno ed è convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta il Comitato Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno, ovvero quando almeno cinque Consiglieri ne facciano richiesta motivata attraverso la proposta dell'ordine dei lavori.
2. Le convocazioni sono effettuate tramite posta elettronica o fax o con altro mezzo tecnico, purché documentabile, almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio.

Articolo 16
IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale sovrintende all'operato degli uffici della Fondazione ed all'attività del relativo personale, assicurandone il buon funzionamento con criteri di efficienza ed economicità.
2. Coadiuvando il Presidente nella gestione della Fondazione per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo e ne cura i rapporti anche per la predisposizione degli ordini dei lavori delle riunioni, delle quali redige i verbali e della relativa documentazione.
3. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Generale, del Comitato Direttivo e della Consulta onoraria.
4. Controlla la correttezza della gestione amministrativa e la sua corrispondenza al bilancio.

Articolo 17
VALIDITA' DELLE RIUNIONI
E DELLE DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo occorre la presenza della metà più uno dei Consiglieri di cui all'articolo 8., comma 1.b e comma 2.
2. Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 18
CONSULTA ONORARIA

1. Gli ex componenti del Consiglio Generale della Fondazione, non più in carica per decorrenza dei termini, costituiscono la "Consulta onoraria" con compito di formulare proposte e di fornire pareri circa gli indirizzi fondamentali dell'attività della Fondazione.
2. La Consulta onoraria è presieduta dal Presidente della Fondazione che si avvale dell'ausilio di un Vice presidente eletto dalla Consulta medesima.

3. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente che relaziona sull'attività della Fondazione.
4. Delle riunioni della Consulta si dà conto in apposito verbale.
5. Le proposte e/o i pareri della Consulta sono comunicati dal Presidente al Consiglio Generale della Fondazione.
6. Il Vice Presidente della Consulta partecipa alle riunioni del Consiglio Generale della Fondazione, senza diritto di voto.
7. I componenti della Consulta onoraria hanno la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Generale della Fondazione.

Articolo 19
VERBALI

1. I verbali delle riunioni del Consiglio Generale, del Comitato Direttivo e della Consulta onoraria sono trascritti in separati registri. Ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.
2. Il verbale della riunione della Consulta onoraria è allegato al verbale della successiva riunione del Consiglio Generale.

Articolo 20
GRATUITA' DELLE CARICHE.
RIMBORSI SPESE

1. Le cariche di Presidente, di vice Presidente, di componente del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, della Consulta onoraria e quelle di Revisore dei conti sono gratuite.
2. Il Presidente e, per incarichi su delega del Presidente, i vice Presidenti ed i componenti del Comitato Direttivo, per l'esercizio delle relative funzioni, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, purché regolarmente documentate.

Articolo 21
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Le funzioni di controllo sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei revisori contabili.
2. I revisori dei conti durano in carica cinque esercizi e possono essere rieletti o confermati.
3. Essi sono eletti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale che nomina il Presidente del Collegio medesimo.
4. I revisori dei conti partecipano alle riunioni degli organi della Fondazione, senza diritto di voto.
5. Il Collegio dei revisori dei conti riferisce al Consiglio Generale.
6. Le riunioni del Collegio dei revisori dei conti sono verbalizzate in apposito registro.

Articolo 22
ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dell'anno medesimo.
2. Il servizio di cassa è affidato, di norma, da uno o più istituti di credito, di accertata solidità, stabiliti dal Comitato Direttivo.

Articolo 23
STATUTO.
APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE

1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio Generale, su proposta del Comitato Direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica ed entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione.
2. Modificazioni dello Statuto possono essere proposte dal Comitato Direttivo o da un numero di Consiglieri pari alla metà di quelli in carica.
3. Le modificazioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Generale con le stesse modalità stabilite nel precedente comma 1.

Articolo 24
SCIoglimento
ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione si scioglie, anche ai sensi dell'articolo 27 del Codice Civile:
 - a. per volontà del Consiglio Generale espressa con voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in caso di esistenza anche di una delle altre condizioni di cui alle successive lettere;
 - b. per il raggiungimento dei fini istituzionali o per sopravvenuta impossibilità di conseguirli;
 - c. in caso di impossibilità di funzionamento ovvero di prolungata inattività del Comitato Direttivo o del Consiglio Generale;
 - d. per insufficienza o scarsa utilità del patrimonio;
 - e. per disposizione dell'Autorità.
2. Nei suddetti casi il Consiglio Generale ovvero l'Autorità che dispone lo scioglimento nomina uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio della Fondazione alla Fondazione Camillo Caetani con sede nel Palazzo Caetani di Roma, qualora essa assuma la qualifica di Onlus, ovvero ad altra Onlus che persegua gli stessi o analoghi fini; in difetto il patrimonio verrà devoluto a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ninfa, Consiglio Generale, 24 novembre 2008

Registrato a Latina il 5 dicembre 2008, n. 17566 Serie IT



FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI

onlus

Gabriele Panizzi

Presidente

Riccardo Cerocchi - *Campus Internazionale Musica*

VPresidente

Pier Giacomo Sottoriva

VPresidente

Comitato Direttivo

Tommaso Agnoni

Piero D'Amelio - *Fondazione Camillo Caetani*

Salvatore D'Amico

Raniero Vincenzo De Filippis

Andrea Gentiloni Silveri - *Fondazione Camillo Caetani*

Antonella Ponsillo

Consiglio Generale

Antonio D'Acunto - *Prefetto Latina*

GiSELLA Capponi - *Direttrice Istituto Superiore Conservazione e Restauro*

Maria C. Pierdominici - *Soprintendente Beni Architettonici e Paesaggistici*

Giovanni Garbini - *Fondazione Leone Caetani*

Sofia Bosco - *Fondo Ambiente Italiano / FAI*

Esme Howard - *International Friends of Ninfa*

Maria Rosaria Iacono - *Italia Nostra*

Fulco Pratesi - *World Wildlife Fund / WWF*

Alberto Raponi - *Lega Italiana Protezione Uccelli / LIPU*

Agostino Attanasio

Rita Biuso

Paolo Bono

Giovanni Carbonara

Arturo Osio

Mario Priolo

Roberto Prosseda

Stefano Salbitani

Collegio Revisori Conti

Gabriele Giordano

Presidente

Luigi Ferdinando Giannini

Clotilde Lucchetti

Segretario Generale

Lauro Marchetti

Consulta Onoraria

Giacomo Antonelli
Gabriella Lucchetti
Giovanni Magnanti
Costanza Pera
Bernardo Rossi Doria
Lidia Soprani
Luigi Zanda



LE PALUDI PONTINE

*Delineate da Cornelio Meyer et novamente
intagliate da Gio. Bat. Falda 1678*

LE PALVDI PONTINE DELINEATE DA CORNELIO MEYER
 ET NOVAMENTE INTAGLIATE DA GIO. BAT. FALDA 1678



Scala di Miglia dieci Italiane

MARE TIRRENO

Promontorio Circeia



Italia
Nostra



LA CARTA DI NINEA

*LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'
COME PARTE INTEGRANTE
DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE
DEL TERRITORIO, DELL' AMBIENTE
E DEL PAESAGGIO*

Il caso della zona pontina e lepina



GIORNATA PER LA BIODIVERSITA'
Monumento Naturale "Giardino di Ninfa"
Area rinaturalizzata di Pantanello
6 novembre 2010

*Il 6 novembre 2010, nell'area rinaturalizzata di Pantanello del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa", nel Comune di Cisterna di Latina, si è svolta la **giornata per la biodiversità** promossa dalla Fondazione Roffredo Caetani, con la collaborazione del Fondo Ambiente Italiano/FAI, di Italia Nostra, della Lega Italiana Protezione Uccelli/LIPU, del World Wildlife Fund/WWF e del Consorzio Bonifica Agro Pontino.*

*La iniziativa è stata assunta con riferimento alla proclamazione da parte delle Nazioni Unite del **2010 Anno Internazionale della Biodiversità**.*

*Gli obiettivi della **giornata per la biodiversità** di Pantanello sono la traduzione per la zona pontina e lepina degli obiettivi della Convenzione di Rio de Janeiro, recepiti dalle istituzioni europee a partire dalla Decisione del Consiglio 93/626/CEE e dall'Italia con legge 14 febbraio 1994, n. 124.*

Le pagine che seguono sono la interpretazione e la sintesi della giornata di Pantanello e indicano alcuni auspici per un responsabile uso del territorio.

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

(Costituzione della Repubblica italiana, articolo 9).

“La Convenzione sulla diversità biologica è finalizzata ad anticipare, prevenire e combattere alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici. La Convenzione è intesa anche a promuovere la cooperazione tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative.”

(Convenzione internazionale sulla “diversità biologica”, Rio de Janeiro, 5 giugno 1992).

“Paesaggio designa una determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

Politica del paesaggio designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio.

.....

Gestione dei paesaggi indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate da processi di sviluppo sociali, economici e ambientali.”

(Consiglio d'Europa. Comitato dei Ministri della cultura e dell'ambiente. Convenzione europea del paesaggio, 20 ottobre 2000).

“La biodiversità è la varietà degli esseri viventi che popolano la Terra e la complessità delle relazioni ecologiche che li uniscono. Si manifesta nella diversità fra gli ecosistemi, fra le specie e all'interno di ogni singola specie attraverso la variabilità genetica degli individui. Per conservare questo patrimonio vi sono motivazioni di ordine etico, economico, scientifico e culturale.”

(Ministero Ambiente Tutela Territorio e Mare. Verso la Strategia Nazionale per la Biodiversità, 13 aprile 2010).

LA INTERDIPENDENZA TRA LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E LA BIODIVERSITÀ

1. I processi economici e sociali che hanno caratterizzato la seconda metà del XX secolo e, ancor più, stanno caratterizzando gli inizi di questo secolo, incidono in maniera rilevante sull'ambiente e sull'assetto naturale del nostro pianeta. Essi si manifestano attraverso trasformazioni spesso irreversibili del territorio, usi non compatibili con la tutela ambientale e paesaggistica, immissione nell'atmosfera di inquinanti (in particolare CO₂), diffusi e casuali insediamenti nelle periferie metropolitane, nelle campagne e sui litorali, consumi insostenibili e sprechi di risorse fondamentali, scarse e non rinnovabili, e tra esse, in particolare, l'acqua.
2. L'equilibrio naturale del territorio risulta compromesso anche dalla velocità di trasformazioni episodiche, al di fuori di un quadro di riferimento generale capace di disciplinare le interdipendenze dei processi antropici. Peraltro, la compromissione dell'equilibrio naturale è giustificata con riferimento a parametri quantitativi di sviluppo ormai sostituiti da indicatori che tengono conto della qualità della vita. Per contrastare detta compromissione occorrono anche strumenti di pianificazione territoriale per individuare le aree protette, le zone minime di rispetto e contenere le indicazioni normative che favoriscano modelli di sviluppo compatibili con la salvaguardia della biodiversità, in un ritrovato equilibrio uomo-natura.
3. L'impoverimento che consegue a detti processi, in termini di costi ambientali e sociali, soprattutto quando non siano governati da soggetti che abbiano la titolarità istituzionale e una adeguata competenza per intervenire, mette in discussione la vivibilità di intere aree geografiche, aggravando gli squilibri derivanti sia dalle migrazioni sia dalle concentrazioni umane in conurbazioni metropolitane. La difficoltà di tutelare l'ambiente e il paesaggio e disciplinare l'uso del territorio dotandolo di strutture idonee per

lo svolgimento della vita quotidiana nel pianeta attraverso l'equilibrio dinamico tra spazi antropizzati e aree naturali, provoca la diminuzione e spesso la perdita delle risorse costituenti il complessivo patrimonio degli ecosistemi che sono alla base della *biodiversità*, pur nella consapevolezza che la *biodiversità non è connotazione statica del nostro pianeta ma sintesi di processi in continua evoluzione*.

4. "La conservazione della biodiversità" va, dunque, intesa "come gestione delle interazioni umane con la varietà di ecosistemi e di forme di vita per massimizzare i benefici che forniscono oggi e mantenere il loro potenziale per far fronte alle necessità e alle aspirazioni delle generazioni future" (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura).
5. La costituzione di aree naturali protette assume, dunque, fondamentale importanza per assicurare la *necessaria* biodiversità, fronteggiando la crescente erosione dei patrimoni genetici dai quali dipende anche la qualità della vita umana. Tuttavia, occorre la consapevolezza che le aree naturali protette, soprattutto quando siano di dimensione contenuta a causa della invadenza dei fenomeni antropici, rischiano una mera sopravvivenza o, addirittura, l'estinzione, qualora le dinamiche esterne assumano caratteristiche di rilevante invasività e prescindano dal rispetto dei valori biologici. Occorre, pertanto, porre in essere *un disegno d'insieme delle aree naturali protette* di un determinato territorio, al fine di meglio individuare e perseguire le possibili/necessarie sinergie utili a contenere gli squilibri dei processi di trasformazione. Occorre, altresì, disciplinare responsabilmente gli interventi sul territorio di riferimento di tali aree naturali protette, governando nello spazio e nel tempo, attraverso scelte ragionate e ragionevoli, i processi economico-sociali che ivi si manifestano, in modo da renderli compatibili con l'equilibrio ecologico tra territorio e produzione.

6. Quanto sopra richiede che le problematiche dell'ambiente e gli interventi a tutela della biodiversità, da garantire anche attraverso la costituzione di aree naturali protette, siano considerati parte integrante dei processi economico-sociali, al fine di consentire progressi continui, diffusi e, soprattutto, duraturi per la umanità.

Nel tempo medio-lungo, il valore economico di una politica dell'ambiente che si traduca in azioni capaci di garantire l'equilibrio dei rapporti fra l'uomo e la natura, è comparabile con quello delle attività economiche vere e proprie, soprattutto quando si realizzino circuiti relazionali natura-storia-arte-cultura capaci di rispettare i valori identitari dei luoghi. In tal caso, anziché il consumo o la dissipazione, si assicurerebbe una utilizzazione ragionevole del patrimonio naturale, compatibile con i cicli di vita dell'universo biologico e con la sopravvivenza delle risorse fondamentali, anche nel rispetto dei diritti delle generazioni seguenti.

L'AREA RINATURALIZZATA DI PANTANELLO NEL TERRITORIO PONTINO E LEPINO

7. *L'area rinaturalizzata di Pantanello*, all'interno del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa", costituisce un esempio delle azioni che possono essere condotte al fine di incrementare la biodiversità e, conseguentemente, migliorare anche la qualità della vita umana.

I risultati conseguiti durante quindici anni di *rinaturalizzazione* di un'area estesa per circa 100 ettari di terreno, consapevolmente sottratta dalla Fondazione Roffredo Caetani alla produzione agricola, sono rilevanti in quanto preservano la qualità del territorio, accrescendone il valore naturalistico e promuovendone la conoscenza e la fruizione orientata e sostenibile, e consentono lo svolgimento di attività che legano i processi di trasformazione del territorio alla storia (le bonifiche susseguitesi nei secoli, con particolare riferimento a

quelle della fine del Settecento, dei primi anni del Novecento e degli anni venti-trenta dello stesso secolo). La *rinaturalizzazione* dell'area di Pantanello ripristina alcuni elementi identitari del territorio pontino e lepino stimolando potenziali iniziative economiche alternative/integrative rispetto a quelle tradizionali.

8. L'area interessata dagli interventi di rinaturalizzazione ha manifestato un incremento interessante della "quantità di natura" sotto forma di ricomparsa di specie vegetali e animali, tipiche del periodo pre-bonifica, avvalorando il proposito della Fondazione di creare un mosaico di microambienti "umidi" atti a favorire la diversità ecologica.

Alcuni fattori concorrono a beneficiare il sito in relazione alla tutela soprattutto delle specie ornitiche: in primo luogo, l'*Oasi di protezione*, istituita dalla Regione Lazio nel 1973. Essa costituisce una essenziale area di salvaguardia di 1.852 ettari, all'interno della quale il Monumento Naturale "Giardino di Ninfa" è divenuto corridoio strategico delle migrazioni di gran parte degli uccelli non stanziali.

Occorre, in proposito, maturare piena consapevolezza che la permanenza del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa" - comprendente lo *storico Giardino di Ninfa*, con le vestigia della omonima città medievale, e l'area *rinaturalizzata di Pantanello* - oltre che dalla gestione, dipende da condizioni esterne, riferite sia all'uso antropico del territorio circostante sia al consumo delle risorse naturali con particolare riferimento alla risorsa idrica e alla integrità dell'atmosfera.

9. Qualora nel territorio circostante al Monumento Naturale, in conseguenza di un ipotizzato e non compatibile "modello di sviluppo", si provocassero alterazioni fisico-chimiche e relazionali, attraverso emungimenti di acqua superiori alle risorse naturalmente rinnovabili e alle riserve geologiche della idrostruttura lepina che alimenta anche le sorgenti di Ninfa; si moltiplicassero indiscriminatamente

impianti per il trattamento dei rifiuti e per la produzione di energia, anche utilizzando vaste aree agricole dismesse; si realizzassero complessi manifatturieri a scarsa compatibilità; si utilizzassero rilevanti settori della pianura pontina per la costruzione di invasive infrastrutture di mobilità; si consentisse la diffusione casuale di insediamenti residenziali: se tutto questo avvenisse, sia il Giardino storico di Ninfa sia l'area rinaturalizzata di Pantanello sarebbero destinati alla estinzione. Ma non solo essi, giacché gli effetti negativi e distruttivi interesserebbero anche altre aree protette esistenti nel territorio provinciale.

10. La tutela e l'incremento della biodiversità dipende, quindi, dalla *politica complessiva del territorio*. Ciò comporta la necessità di uscire dai ristretti confini dell'area protetta per svolgere un'azione culturale tesa, in generale, ad accrescere la consapevolezza dei soggetti operanti nel territorio - istituzionali, Scuola, cittadini - che i comportamenti umani richiedono la determinazione e il rispetto di regole volte ad evitare che l'equilibrio dinamico uomo-natura venga compromesso, con vantaggi apparenti ma in realtà effimeri, in quanto si avrebbero l'alterazione e la perdita delle condizioni basilari capaci di consentire un progresso continuo, diffuso, qualitativo e duraturo della vita umana.

11. Il territorio pontino e lepino necessita, in definitiva, di una considerazione che, attraverso la normativa e gli strumenti previsti dalla legge, disciplini lo sviluppo delle attività antropiche in modo effettivamente sostenibile con la garanzia di salvaguardia delle condizioni che hanno portato alla individuazione delle diverse aree protette (il Parco Nazionale del Circeo, l'Oasi di Ninfa, i Monumenti Naturali "Giardino di Ninfa", "Torrecchia Vecchia" e "Lago di Giulianello", i Parchi regionali dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, dei Monti Aurunci e della Riviera di Ulisse, l'Area Naturale Marina Protetta e la Riserva Naturale Statale delle isole di Ventotene e Santo Stefano, i Siti di Importanza Comunitaria/SIC, le

